



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

TERZA SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE

a scioglimento della riserva assunta nell'udienza a trattazione scritta del 16.11.2020, ;
esaminati gli atti del procedimento di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., promosso da [REDACTED] avverso l'esecuzione esattoriale ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602/73 direttamente intrapresa presso il terzo **A.S.L. ROMA** dall'**AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE** al fine del recupero coattivo di **euro 25.210,26** complessivi, comprendenti interessi di mora, sanzioni civili, spese esecutive e compensi di riscossione, in base ad undici cartelle esattoriali;
rilevato che l'opponente ha domandato in via cautelare la sospensione dell'esecuzione sulla scorta dei motivi seguenti: **1)** estinzione per prescrizione dei crediti iscritti nelle cartelle n. 097.2003.0306758374.000 e n. 097.2003.0504713528.000 e nelle cartelle n. 097.2017.0020918269.000 e n. 097.2017.0251991328.001 ed ammontanti ad euro 16.288,53 complessivi (opposizione all'esecuzione); **2)** *"Incongruenza tra intimazione e pignoramento"*, da intendersi anche come mancanza di chiarezza e di indicazione delle ragioni dell'aumento dell'importo nel breve lasso temporale tra la notificazione dell'avviso e quella dell'atto esecutivo (opposizione agli atti esecutivi), e non debenza della somma ulteriore di euro 4.963,47 risultante nell'atto di pignoramento rispetto all'avviso di intimazione di pagamento (opposizione all'esecuzione); **3)** compensazione del credito azionato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione con i crediti spettanti al professionista a titolo di spese di lite liquidate con provvedimenti giudiziali nei confronti del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (opposizione all'esecuzione); **4)** nullità o annullabilità dell'avviso di intimazione di pagamento e dell'atto di pignoramento per omessa indicazione dell'autorità a cui ricorrere e del termine entro cui impugnare i medesimi atti, in violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90 e dell'art. 7, co. 2, lett. c), della legge n. 202/00 (opposizione agli atti esecutivi);
rilevata la costituzione dell'**AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE** attraverso il deposito di comparsa di risposta e dell'avviso di intimazione di pagamento, oltre al ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma proposto dal debitore avverso lo stesso avviso di intimazione di pagamento;

rilevata, d'ufficio, l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, stante la tempestività della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, eseguita dal ricorrente in data 17.05.2019, giusta ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c., depositata nel fascicolo telematico dalla difesa della parte opponente e, dunque, entro il termine perentorio del 30.06.2019, assegnato a tal fine dal giudice di turno nel decreto depositato in data 29.04.2019;

rilevata, d'ufficio, l'ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi proposta tempestivamente dal ricorrente con il deposito del ricorso in data 26.04.2019 e, quindi, entro il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'atto di pignoramento, avvenuta in data 8.04.2019, così come rappresentato nel ricorso dall'opponente;

rilevata, in via pregiudiziale, l'appartenenza della giurisdizione al Tribunale adito, quale giudice ordinario, a conoscere la presente opposizione all'esecuzione, in luogo della Commissione tributaria provinciale, quale giudice tributario, e, dunque, l'ammissibilità della medesima opposizione all'esecuzione, pur concernente crediti tributari risultanti dall'avviso di intimazione depositato (I.v.a., I.r.p.e.f., I.r.a.p., Imposta di registro), ai sensi dell'art. 57, co. 1, lett. a), del d.P.R. n. 602/73, alla luce della sentenza n. 114/2018 della Corte Costituzionale che ha individuato nel giudice ordinario il giudice chiamato a conoscere e decidere dell'opposizione *de qua* con riferimento a fatti ed atti sopravvenuti alla notificazione della cartella esattoriale (prescrizione, compensazione, pagamento, annullamento giurisdizionale od amministrativo in via di autotutela *et cetera*);

ritenuta, allo stato degli atti, la verosimile fondatezza della domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione con riferimento al primo motivo di opposizione all'esecuzione, ossia all'eccezione di estinzione per prescrizione decennale dei crediti tributari iscritti nelle cartelle n. 097.2003.0306758374.000 (I.v.a. ed I.r.p.e.f.) e n. 097.2003.0504713528.000 (I.r.a.p.) e nelle cartelle n. 097.2017.0020918269.000 (spese giudiziali) e n. 097.2017.0251991328.001 (Imposta di registro) ed ammontanti ad euro 16.288,53 complessivi, in difetto di deposito delle relate di notifica delle predette cartelle esattoriali e dell'avviso di intimazione di pagamento e, dunque, in mancanza dell'assolvimento del relativo onere probatorio da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione;

ritenuta, altresì, verosimilmente fondata la domanda cautelare in ordine al motivo di opposizione agli atti esecutivi concernente l'incongruenza della somma richiesta nell'avviso di intimazione di pagamento e della somma costituente oggetto dell'atto di pignoramento e, quindi, in ordine al motivo di opposizione all'esecuzione afferente alla non debenza della differenza eccedente euro 4.963,47, non evincendosi chiaramente i criteri di calcolo e di imputazione degli interessi di mora e del compenso del concessionario (oneri di riscossione);

R.G.E. n. 80191/2019

3) assegna alle parti termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza al fine dell'instaurazione della fase eventuale di merito del procedimento di opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione innanzi al giudice competente.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Roma, 02.01.2021.

Il Giudice
dott. Luigi Guariniello